

N. 9635/2018 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 21.5.2019, nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Mazza Galanti	Presidente
dott. Paola Bozzo Costa	Giudice
dott. Daniela Di Sarno	Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2019, nel procedimento proposto da:

....., nato in NIGERIA il
..... attivamente domiciliato in SALITA S. VIALE,
5/2 16121 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BALLERINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti,

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO -
Ufficio territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro *pro-tempore*;**

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO c/o Tribunale di Genova;

INTERVENIENTE

Avente ad oggetto:



l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sezione di Genova, n. prot. 38434/18, emesso in data 31.5.2018, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

ex artt. 35 D. L.vo 25/08 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e 19 D. L.vo 150/11 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione):

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

, cittadino nigeriano, ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 25/2008 e 19 D.L.vo 150/2011, avverso la decisione emessa il 31.5.2018 e notificata il 29.6.2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo, ed insistendo come in atti.

È intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalle informazioni trasmesse dalla Questura di Savona, infine, non si evincono precedenti di polizia.

All'udienza dell'11.4.2019 si è proceduto ad audizione del richiedente con l'ausilio di un interprete, comprendendo egli poco la lingua italiana.

Acquisite le conclusioni del PM, all'udienza del 16.5.2019, il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in camera di consiglio.

Il richiedente ha dichiarato di essere nigeriano, di religione cristiana. Viveva con sua nonna e frequentava un'amica di infanzia, che, nel 2015, gli aveva comunicato di essere



incinta. La nonna si era mostrata disponibile ad accogliere la ragazza in casa, ma la famiglia di quest'ultima, quando si era accorta della gravidanza, l'aveva picchiata, costringendola a rivelare il nome del padre del bambino. Così la famiglia della ragazza si era presentata a casa del richiedente, che aveva confermato tutto. Il fratello della ragazza gli aveva dato uno schiaffo, ma sua nonna lo aveva difeso. Erano poi intervenuti dei vicini a sedare la lite. I familiari della ragazza avevano però cominciato a molestarlo ogni giorno mentre andava al lavoro e lo picchiavano per strada. Per evitare problemi aveva deciso di farsi accompagnare al lavoro da sua nonna e, infine, si era infine trasferito dal suo datore di lavoro, sempre a Benin city. Un giorno la nonna gli aveva telefonato per avvisarlo che la famiglia della ragazza lo stava cercando per ucciderlo, perché lo accusavano di avere avvelenato la ragazza, morta dopo aver preso delle pillole per abortire. Il richiedente aveva ricevuto poi una telefonata del fratello della sua ragazza, che lo minacciava di morte, incolpandolo della morte della sorella. Inutilmente aveva tentato di convincerlo che non era responsabile. Per evitare di farsi trovare, era andato a vivere da un amico del suo datore di lavoro e, quando questi era partito per la Libia, dopo circa due settimane, lo aveva seguito. In Libia però la situazione era difficile, era stato fatto prigioniero e, non avendo denaro per riscattarsi, era stato costretto a lavorare senza retribuzione, solo per un pane al giorno, per tre mesi. Un giorno, mentre lavorava, si era trovato in mezzo ad una sparatoria e ne aveva approfittato per scappare. Un libico lo aveva aiutato ad imbarcarsi per l'Italia. Non vuole tornare nel suo Paese perché teme di essere ucciso dai familiari della sua ragazza.

Status di rifugiato

I fatti esposti non risultano integrare, in se stessi, il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale. Nel racconto di non si fa infatti riferimento a tale tipo di persecuzione, ma solo ad una ingiusta accusa di omicidio. Anche qualora veritieri, pertanto, i fatti narrati non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Non sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento di tale domanda.

Protezione sussidiaria



Il racconto del richiedente appare nel complesso credibile, ma lascia dei dubbi per quanto riguarda la sussistenza di un reale rischio per l'incolumità del richiedente. Lo stesso ha riferito che i familiari della sua ragazza, fin da quando avevano avuto notizia della gravidanza, lo avevano minacciato e più volte picchiato, ma la loro effettiva pericolosità risulta grandemente scemata dal fatto che era bastato l'intervento della nonna del richiedente per far cessare ogni problema. Il trasferimento del richiedente dal suo datore di lavoro, nella stessa città, infatti, non sarebbe certo stato sufficiente a scoraggiare gli aggressori, se fossero stati seriamente intenzionati ad ucciderlo. Lascia altresì dei dubbi la quasi immediata partenza del richiedente per la Libia, solo pochi giorni dopo aver ricevuto una minaccia telefonica da parte del fratello della ragazza, senza nemmeno pensare di trasferirsi semplicemente in una diversa città della Nigeria. Riguardo alla denuncia nei suoi confronti, peraltro, il richiedente non ha fornito alcun documento che ne comprovi l'esistenza e non ha giustificato adeguatamente l'impossibilità di procurarsene. Ha dichiarato di temere le minacce dei familiari della ragazza, ma non ha nemmeno tentato di denunciarli alla Polizia, prima di decidere di lasciare definitivamente il Paese.

Alla luce di quanto esposto, deve osservarsi che i fatti esposti non risultano integrare i rischi di cui all'art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/07.

In relazione alla lett. c), si osserva peraltro che, sebbene si riscontrino precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico "Boko Haram" (v. rapporti Amnesty International), Benin City non fa parte dei territori segnalati per l'esistenza di conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o di situazioni di generale insicurezza, così come avviene, invece, per i territori sopra citati.

Ciò premesso, si deve escludere che, nel caso di specie, sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14 lettera c) D. L.vo 251/07: sebbene la situazione della zona di provenienza non sia esente da criticità, come sopra evidenziato, non si può ritenere che la minaccia all'incolumità della richiedente sia derivata da una "*violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*".

Non si ravvisa pertanto la fondatezza della richiesta di protezione sussidiaria.

Protezione umanitaria

Venendo all'esame della domanda subordinata, deve essere preliminarmente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del D.L. n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla



GU del 4.10.2018 ed in vigore dal 5.10.2018, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art. 5 comma 6 T.U.I. ed ha modificato l'art. 32 comma 3 l. 25/08, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale, senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale. In tale contesto normativo si impone il ricorso ai principi generali di cui all'art.11 disp. prel. c.c.. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del D.L. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul merito del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, riguardando la fase successiva all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in seguito).

Per la giurisprudenza della Corte Suprema, *il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore; cfr. Cass.civ. sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SS.UU. 2926/67, 2433/00 e 14073/02).*

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda. A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto alle quali, appunto, il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d6a8a0dfe8f63b - Firmato Da: DI SARNO DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9306f5e438606fe4f287214408729
Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968096f87487c051ee3



diritti umani fondamentali (cfr. Cass. SS.UU. 11535/09, Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cass.civ. sez. I 4455/18).

I “seri motivi” di carattere umanitario (o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano), alla ricorrenza dei quali a norma dell’art.5 comma 6 l. cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009 Cass., sez. un., n. 5059/2017).

Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l’esistenza e l’entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il principio generale di irretroattività comporta allora che, nel caso di specie, la nuova legge non possa essere applicata, essendo procedimento relativo a rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.2018.

Ciò premesso, va evidenziato che l’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i “*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”, che impediscono il rientro del richiedente nel suo Paese di origine, e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, i quali possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.



Va rilevato che “la situazione generale della sicurezza in Nigeria suscita grande preoccupazione, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index - GTI, (Indice di terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72% di tutte le morti per terrorismo nel 2015. Tuttavia, la Nigeria ha registrato un calo del 34% nelle morti dovute ad atti di terrorismo rispetto al 2014, a causa dell’incessante azione militare del governo federale e dei paesi limitrofi contro Boko’Haram. Nel 2015 Boko Haram ha ucciso 4 095 persone in attacchi terroristici, mentre nel 2014 erano state registrate 6 136 uccisioni.....Un altro indicatore importante è l’entità della corruzione, che pregiudica la situazione di sicurezza del paese non solo direttamente ma anche indirettamente. Come affermato in precedenza (1.6.5. Cattiva condotta, corruzione e giustizia), la Nigeria è uno dei paesi in cui la corruzione è segnalata come dilagante in tutti i sei servizi pubblici fondamentali. Tra gli intervistati nigeriani che hanno avuto contatti con uno dei suddetti servizi, il 43% ha versato una tangente negli ultimi 12 mesi. Solo Liberia e Camerun hanno totalizzato percentuali superiori, rispettivamente il 69% e il 48% (65).....

Anche se è quasi impossibile qualificare il tipo di violenza per ciascuna regione della Nigeria, alcuni modelli possono essere riconosciuti. La Nigeria settentrionale è caratterizzata da violenza religiosa e attacchi estremisti, mentre nella zona del Sud-Sud sono frequenti sia la militanza che gli attacchi estremisti. Nel Sud-Est, la ferocia dei culti e gli attacchi a scopo di rapina sono forme comuni di violenza, mentre nel Sud-Ovest la violenza politica e la delinquenza sono dilaganti. Altre forme di violenza come la violenza di genere (stupro, abusi, intimidazioni) e gli scontri etnici si verificano in tutte le regioni della Nigeria.” (EASO Nigeria Country Focus June 2017)

“NIGERIA, THIRD QUARTER 2016:Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)”, del novembre 2016, segnala che “*In Federal Capital Territory, 21 incidents killing 1 person were reported. The following locations were affected: Abuja, Gwagwalada, Kuje*”.

“Apart from the above mentioned regional conflicts, an increasing level of violence and firearms proliferation is noted across the country, particularly manifesting in ransom kidnapping along highways, armed robbery and other forms of violent crime. This violence constitutes serious security and public safety concerns in Nigeria” (2018 EASO COI – Nigeria Security Situation).

E’ evidente che una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe senz’altro in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cass. n. 3347/2015; 4455/2018),



idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Anche se, infatti, la vicenda narrata non è apparsa sufficientemente supportata da riscontri, le informazioni relative al Paese di origine del richiedente ci inducono a ritenere la sussistenza di uno scarso rispetto per i diritti umani.

tornando in Nigeria, verrebbe a trovarsi, dopo una lunga assenza, completamente privo di mezzi di sussistenza, non avendo più un'occupazione lavorativa, né dei familiari in grado di sostenerlo e aiutarlo, per giunta in un Paese che non riesce a garantire la sicurezza ai propri cittadini e a tutelarli in caso subiscano ingiustizie o violenze ad opera di altri, come è successo nel caso di specie.

Ciò posto, occorre considerare, che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato se la situazione fosse stata diversa. E' dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall'Africa subsahariana. Il suo racconto risulta in linea con le informazioni consultate sulla Libia.

A questo proposito, si osserva che sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di "violenza indiscriminata" derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (v. Rapporto 2016/2017 di Amnesty International).

Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, dal rapporto 2016/2017 di Amnesty International risulta che *"La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration – Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal Ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale"*. Tali notizie trovano recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta



ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente. Nel caso in esame va altresì considerato che il richiedente ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione presso la struttura che lo ospita (v. la relazione positiva della ha svolto attività di volontariato e ha frequentato con impegno le lezioni di italiano. Ha tentato fin da subito di rendersi autonomo, cercando attivamente un'occupazione ed ultimamente è riuscito a trovare un lavoro in un ristorante.

Si ritiene che, allo stato, la situazione del Paese sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale del richiedente ed anche alla condotta regolare tenuta dallo stesso in Italia (come detto, non risultano precedenti penali, nè pendenze a suo carico), evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del previgente art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.

Tuttavia, come già detto, il D.L. 113/18, conv. dalla L. 132/18, ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1 comma 9 ha poi previsto che *“Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8”*.

Deve allora osservarsi in merito che:

- parlando di *“procedimenti in corso”*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *“per motivi umanitari”*, ma recante la dicitura *“casi speciali”* (e tuttavia, pur sempre *“della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”*);

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure - più verosimilmente - ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 D. L.vo 25/2008



(riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 D. L.vo 150/2011 (poi abrogato dal D.L. 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U. Imm.. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1 comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1 comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si ritiene debbano essere applicate le disposizioni di cui al comma 8 (cfr. da ultimo Cass. 4890/19; *contra* ordinanze di rimessione alle SSUU 11750 e 11751/2019).

Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.

Spese

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P. Q. M.

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente _____, nato in Nigeria il _____



e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.

- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 D.L. 113/18, del permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", della durata di anni due.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2019.

Il Presidente

Dott. Francesco Mazza Galanti

Il Giudice est.

Dott. Daniela Di Sarno



